



## INCARICO PROFESSIONALE

(ex art. 9, comma 4, del D.L. 24.1.2012 n. 1 conv. in L. n. 27/2012 e art. 2233 c.c.)  
su Modello del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia,



rivisto anche sulle indicazioni  
della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta.

### Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra

Il signor \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, cod.

fisc. \_\_\_\_\_, identificato con valido documento di riconoscimento, la cui copia si allega al presente contratto, in proprio o quale legale rappresentante

della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_ P. Iva \_\_\_\_\_ (come da visura C.C.I.A.A. che si allega al presente contratto) (di seguito

denominato "**Cliente**")

e

**l'Avv. Vincenzo Maria Carena**, nato a Torino il 12.9.1956, con studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 63, iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino e nel Registro dei Patrocinanti presso le Magistrature Superiori, cod. fisc. CRNVCN56P12L219R, P. Iva 08779520017 (di seguito denominato "**Avvocato**")

### si stipula e conviene quanto segue:

#### Art. 1 – Conferimento, oggetto e valore dell'incarico

1.1) Il Cliente, ricevuta l'informativa ex art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010 (all. n. 1) e l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 196 ed ex art. 8 D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 (all. n. 2), conferisce/conferma all'Avv. Vincenzo M. Carena, che accetta e si rende responsabile dell'adempimento nei limiti di quanto previsto dall'art. 2233 del codice civile, l'incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia di natura **giudiziale** contro

\_\_\_\_\_ avente il seguente oggetto:

descrizione

Il valore della controversia viene convenzionalmente determinato, allo stato, in € \_\_\_\_\_.

1.2) Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che la controversia riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo patrimoniali, così come manifestati dal Cliente stesso, un grado di complessità che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi:

per la complessità dell'incarico	Si
quantità, qualità e novità delle questioni controverse o comunque da affrontare	X
atteggiamento di intransigenza della controparte	X
sussistenza accertata, o necessità di ricerca, di documenti completi e significativi	X
difficoltà probatorie	X
esistenza o meno di norme applicabili con chiarezza e riferibilità alla fattispecie	
esistenza o meno di controverse soluzioni giurisprudenziali in termini, o comunque applicabili	
grado di certezza sulla giurisdizione e/o sulla competenza e/o sul rito e/o sulla proponibilità o sull'ammissibilità	
improbabilità di esecuzione del giudicato	
necessità di visure, accertamenti, sopralluoghi, ricognizioni, trasferte	X
necessità di operare in concerto con consulenti e altri professionisti	X

#### Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico

2.1) L'Avvocato s'impegna ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato ed il cliente è consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

2.2) Il Cliente prende atto ed accetta che l'Avvocato nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense che dichiara di ben conoscere (e consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Forense ([www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)) – link <http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense.html>), anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Cliente.

2.3) L'Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari e collaboratori - tanto appartenenti alla compagine complessiva dell'Associazione quanto con la stessa stabilmente e/o occasionalmente operanti - per lo svolgimento della prestazione.

2.4) Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare al Cliente l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia. In tali casi, così come nella ipotesi in cui fosse necessario affidare, anche parzialmente, la trattazione della pratica ad avvocati terzi e/o a corrispondenti, anche esteri, il Cliente avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi che verranno incaricati e ne sopporterà il relativo costo. Qualora il Cliente non presti il consenso alla nomina del consulente tecnico e/o dello specialista e/o dell'avvocato terzo e/o del corrispondente, l'Avvocato avrà la facoltà di recedere immediatamente dall'incarico conferito e il Cliente dovrà corrispondergli il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento prestata.

### Art. 3 – Determinazione del compenso

3.1) A fronte delle esaustive informazioni ricevute dall'Avvocato, valutato il grado di complessità dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, il Cliente pattuisce con il predetto Avvocato, che accetta, il compenso per la prestazione professionale resa in base al presente incarico, così come di seguito composto e determinato in base alle diverse "macro-fasi", come indicato nell' art. 11 del D.M. 140.

L'assistenza professionale che l'Avvocato presterà a favore del Cliente sarà principalmente relativa ad un'attività stragiudiziale per una definizione bonaria della controversia e, nel caso di fallimento delle trattative, ad un'attività giudiziale di assistenza nell'ambito di un contenzioso civile.

Per l'attività stragiudiziale, consistente nel prendere contatto con la controparte, eventualmente incontrarla e curare tutti i passaggi successivi, volti a un possibile componimento conciliativo, di entità allo stato non preventivabile nel suo complesso, gli onorari saranno calcolati sulla base del costo orario indicato di seguito:

Qualifica all'interno dello studio	Tariffa/oraria (in Euro)
Titolare	Euro 250,00
Collaboratore Senior	Euro 200,00
Collaboratore Junior	Euro 150,00

Sarà cura dell'avvocato ripartire il lavoro tra i membri appartenenti al team in modo appropriato ed efficiente, al fine di evitare duplicazioni e costi ingiustificati.

Per l'assistenza stragiudiziale nell'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010, sarà dovuto un compenso calcolato come infra.

Per l'assistenza giudiziale, si riportano a titolo esemplificativo le principali attività di ogni fase:

*Fase di studio della controversia:* Studio degli atti e consultazione con il cliente, ispezioni dei luoghi, ricerca dei documenti, relazione o parere (scritto o orale) al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

*Fase introduttiva:* Atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi e controricorsi, citazioni e comparse, chiamate di terzo, esame delle autorizzazioni giudiziali, esame dei provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi di terzo, istanze, impugnazioni, notificazioni, esame delle relate, iscrizione a ruolo, versamento del contributo unificato, atti di rinnovazione o riassunzione della domanda, autentiche di firma, esame della procura notarile, formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, richieste di copie al cancelliere, ulteriori consultazioni con il cliente.

*Fase istruttoria:* Richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, esame degli scritti o documenti delle altre parti, esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, partecipazioni e assistenza nelle attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, designazione dei consulenti di parte, esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio, compresi quelli al contumace, richieste di copie al cancelliere, istanze al giudice in qualsiasi forma, dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, deduzioni a verbale, intimazioni dei testimoni comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.

*Fase decisoria o decisionale:* Precisazioni delle conclusioni, esame delle conclusioni delle altre parti, memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, discussione orale, sia in camera di consiglio che in pubblica udienza, le note illustrative accessorie a quest'ultima, redazione e deposito delle note spese, pubblicazione, esame e registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, richieste di copie al cancelliere, ritiro del fascicolo di parte, iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. Il giudice nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano in particolare nella fase successiva.

*Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo:* La disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti di intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti.

*Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo:* Ogni attività del procedimento stesso non compresa nella fase precedente, quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

Nella presente controversia le Parti pattuiscono il compenso per le prestazioni professionali come segue:

- a) oltre al rimborso delle anticipazioni che verranno documentate, alle spese particolari di studio, al 15% per spese generali, 4 % CNPA ed IVA, sarà dovuto per ogni fase un compenso forfettario concordato di euro:
- Fase di studio della controversia:*.....  
*Fase introduttiva:*.....  
*Fase istruttoria:*.....  
*Fase decisoria o decisionale:*.....  
*Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo:*.....  
*Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo:*.....  
 E così in totale .....
- b) si conviene che in ogni caso, per eventuali fasi e prestazioni non previste in questo contratto, saranno dovuti onorari in misura non inferiore ai valori medi previsti nel DM 55/2014.
- c) in aggiunta a quanto sopra pattuito, si concorda un premio ulteriore per il professionista proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari al 20% della somma riconosciuta come dovuta al cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per l'avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma l'obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato.

**3.2)** Il Cliente accetta espressamente che la parcella relativa al compenso di cui al presente accordo (e relativa alle prestazioni conseguenti alla sottoscrizione da parte del Cliente e dell'Avvocato del presente contratto), sarà emessa dallo Studio il quale perciò sarà l'unico soggetto titolare del diritto a ricevere e/o riscuotere il compenso *de quo* ancorché l'incarico professionale sia affidato e la prestazione venga resa da uno degli Avvocati dello studio stesso.

**3.3)** Sarà in ogni caso corrisposto dal Cliente il 15% sul compenso dovuto per spese generali di organizzazione e gestione dello studio.

**3.4)** Nei compensi di cui al precedente art. 3.1 non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, nonché i costi degli ausiliari (a titolo esemplificativo: contributo unificato di cui al DPR 115/2002, imposta di registro ecc.) ed i costi di domiciliazione (ove necessaria). I costi relativi alla eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, e dunque sia quelli da corrispondere al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice sia quelli da corrispondere all/i Consulente/i Tecnico/i di Parte eventualmente incaricato/i, sono esclusi dal presente accordo e – sebbene a carico esclusivo del Cliente - costituiranno oggetto, i primi, di liquidazione da parte del Giudice ed i secondi, di autonoma negoziazione tra il cliente ed il professionista incaricato. Ogni spesa e costo a carico del Cliente saranno dallo stesso corrisposti direttamente o, se anticipati dal Professionista, rufusi a semplice richiesta di quest'ultimo.

**3.5)** Le spese vive di viaggio, di vitto e di alloggio fuori sede che l'Avvocato dovesse affrontare nell'espletamento del mandato saranno interamente ed immediatamente rimborsate dal Cliente in misura pari

- al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;
- al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
- al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato;
- le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle;
- le spese per il trasporto urbano (taxi, metropolitana, bus ecc...) sono determinate al costo del documento giustificativo.

**3.6)** In caso di transazione della lite, ai sensi del citato D.M. 140/2012 la misura del compenso sarà aumentata del 25%.

**3.7)** Resta inteso tra le parti che ogni e qualsiasi procedimento incidentale ovvero autonomo, ma direttamente connesso/collegato/determinato/necessitato dal corretto adempimento del mandato professionale di cui al precedente art. 1) (ad esempio, ma non solo, sequestri, ricorsi d'urgenza, procedimenti cautelari in genere, ATP, azioni possessorie, arbitrati), sarà oggetto di nuova ed autonoma pattuizione tra il Cliente e l'Avvocato. Del pari, sarà negoziato con autonoma pattuizione il compenso per l'attività che l'Avvocato dovesse essere richiesto dal Cliente di svolgere in collaborazione e/o in affiancamento del Consulente Tecnico di parte.

**3.8)** Al compenso come sopra complessivamente e/o singolarmente determinato dovranno essere aggiunte l'IVA e la CPA oltre che ogni altra imposta e/o tassa che per legge gravano e/o potranno gravare sul cliente.

**3.9)** I compensi come sopra pattuiti dovranno essere concordemente ridiscussi qualora sopravvengano difficoltà di esecuzione dell'incarico, maggiori attività e/o spese rispetto a quelle allo stato prevedibili, nonché proposizione di domande riconvenzionali della/e controparte/i nonché in caso di chiamate di terzo rese necessarie alla luce delle difese avversarie, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti, o se nel corso della causa il valore della medesima dovesse risultare più alto di quello indicato nel presente mandato anche per altre cause, o, in ogni caso, quando il prezzo concordato non sia adeguato all'importanza dell'opera, svolta ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1. Nel caso in cui non si raggiunga un nuovo accordo, l'avvocato potrà recedere dall'incarico conferito e il cliente dovrà corrispondere il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento prestata.

**3.10)** Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dall'eventuale minor liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.

**3.11)** In caso di recesso o revoca dell'incarico professionale, il Cliente espressamente rinuncia a chiedere la restituzione delle somme già versate all'Avvocato, dovendosi dette somme considerare come compenso per l'attività svolta ex art. 2237 c.c., comma 1, c.c., e comunque come penale risarcitoria per l'Avvocato.

#### **Art. 4 – Termini di pagamento del compenso**

**4.1)** Il cliente si obbliga a pagare all'Avvocato l'acconto richiesto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Il Cliente si obbliga poi a liquidare i progetti di notula che verranno emessi a titolo di ulteriori acconti ovvero a saldo, il tutto entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta. oltre tale termine saranno dovuti gli interessi legali sui pagamenti ritardati.

**4.2)** L'importo relativo al contributo unificato ed alla cd. marca per l'iscrizione a ruolo verrà versato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale ovvero con pagamento diretto tramite Mod. F23, mentre gli ulteriori compensi saranno corrisposti periodicamente a cadenza mensile/trimestrale a fronte di proposta di parcella inviata dall'Avvocato. Resta, invece, espressamente pattuito tra le parti che le proposte di parcella relative a sole voci di spesa rimborsabile ex art. 1, 2° comma, D.M. 20/7/2012 n. 140, conseguenti / connesse / derivate / collegate all'incarico, saranno emesse dall'Avvocato nello stesso momento in cui saranno sostenute (ovvero in un momento immediatamente successivo) ed il Cliente si impegna a pagarle entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

**4.3)** L'Avvocato è autorizzato dal Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima, nonché a trattenerne in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense.

**4.4)** In caso di mancato tempestivo pagamento, l'Avvocato avrà la facoltà di recedere dall'incarico, fermo restando, ovviamente, il diritto alla corresponsione dei compensi maturati e al rimborso delle spese eventualmente anticipate.

## Art. 5 – Obblighi del professionista

5.1) L'Avvocato rende noto al Cliente di aver stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la Compagnia assicuratrice GENERALI ASS.NI SpA – Polizza RC Avvocati Cassa Forense n. 323608533 massimale iniziale Euro 750.000,00.

5.2) L'Avvocato è, altresì, obbligato a:

- fornire al Cliente periodiche informazioni sullo stato di avanzamento dell'incarico e il rendiconto dell'attività prestata
- mettere a disposizione del Cliente copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quella intercorsa con l'avvocato avversario
- restituire al Cliente, al termine dell'incarico, la documentazione a suo tempo consegnatagli.

## Art. 6 – Obblighi del cliente

6.1) Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il Cliente rilascia apposito mandato e conferisce all'Avvocato ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e rinunciare, chiamare terzi in causa, proporre domanda riconvenzionale e rappresentarlo nell'eventuale procedimento di mediazione x D. Lgs. 28/2010.

6.2) Il Cliente si impegna a prontamente comunicare all'Avvocato il cambiamento di eventuali suoi recapiti tra cui l'indirizzo, il telefono della linea fissa di casa, il recapito telefonico del luogo di lavoro, il numero di cellulare, l'indirizzo di posta elettronica.

6.3) Il Cliente si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata all'Avvocato e la veridicità di qualsiasi informazione fornita all'Avvocato per l'espletamento del mandato. A semplice richiesta dell'Avvocato, il Cliente porrà a sua disposizione l'insieme delle informazioni e dei documenti in suo possesso o reperibili che si rendessero necessari e rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'incarico, rilasciando, ove richiesta, dichiarazione attestante che i documenti presentati sono completi e veritieri. Il Cliente si assume qualsiasi responsabilità nel caso lo stesso si discosti, durante il mandato, dai consigli impartiti dall'Avvocato.

6.4) Il Cliente ha l'obbligo di tenere indenne l'Avvocato, lo Studio Avvocato Carena e i collaboratori di cui l'Avvocato si sia eventualmente avvalso da qualsiasi pretesa di terzi connessa all'esecuzione dell'incarico ricevuto e di rifondere loro i costi ragionevolmente sostenuti per resistere a tali pretese.

## Art. 7 – Clausola arbitrale

7.1) Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla applicazione, esecuzione, interpretazione, validità, annullabilità, risoluzione, nullità, rescissione ed efficacia del presente contratto sarà decisa in via esclusiva da un arbitro unico che sarà nominato, su istanza delle parti interessate, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino.

7.2) La procedura arbitrale sarà peraltro preceduta dal procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e quale Organismo competente le parti convengono quello del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

7.3) La parte che intende ricorrere all'arbitrato comunica la propria intenzione e l'oggetto della lite alla/e altra/e parte/i mediante lettera raccomandata a. r. L'arbitrato avrà natura rituale di diritto e avrà sede a Torino. La decisione dell'Arbitro sarà resa entro sessanta giorni dall'accettazione dell'Arbitro salvo proroghe concesse dalle parti.

## Art. 8 – Richiamo ad altre norme

8.1) Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense. Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o contrasto con norme deontologiche dell'ordinamento professionale degli Avvocati, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto, da quanto legislativamente o deontologicamente previsto.

8.2) L'eventuale invalidità od inefficacia di una o più clausole o di parte di essere del presente contratto non comporta la invalidità o la inefficacia dell'intero contratto ex art. 1419 c.c.

Torino, li \_\_\_\_\_

 Firma Cliente \_\_\_\_\_

Avv. Vincenzo M. Carena \_\_\_\_\_

*A norma degli artt. 1341 e 1342 cc. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e riletture di quelle del presente contratto di cui agli artt. 1) (conferimento dell'incarico), 2) (modalità di svolgimento dell'incarico), 3) (determinazione del compenso), 4) (termini di pagamento del compenso), 5) (obblighi del professionista), 6) (obblighi del cliente), 7) (clausola arbitrale) e 8) (richiamo di altre norme), dichiarano espressamente di approvarle. In particolare, il Cliente che sottoscrive dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.*

 Firma Cliente \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA INTEGRATA

**A) Informativa ex art. 4, 3° comma, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28**

Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato dall'Avv. Vincenzo M. Carena, in occasione dell'incontro tenutosi in data odierna presso lo studio del medesimo in Torino, Corso Galileo Ferraris 63, di quanto previsto dagli articoli 4, 17 e 20 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, ossia:

1. della possibilità di promuovere un procedimento di mediazione stragiudiziale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 presso gli organismi iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia per tentare la risoluzione conciliativa della controversia oggetto di mandato. La predetta procedura di mediazione si svolgerebbe con le modalità ed i costi stabiliti nel regolamento dell'organismo di mediazione. Ove tale procedimento non si concludesse con un accordo conciliativo, permarrrebbe la mia facoltà di promuovere un procedimento in sede giudiziaria per far valere i diritti da me vantati nei confronti delle controparti;

2. dell'obbligo di promuovere il suddetto procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D. Lgs. n. 179/2007 o dall'articolo 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni) in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso in cui la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione sopra indicata, e in particolare:

- (a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
- (b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- (c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Io sottoscritto, pur essendo stato informato per iscritto di quanto indicato sub 1 e 3 attraverso la consegna a me di copia della presente, dichiaro di preferire l'immediata proposizione di un'azione in sede giudiziaria con le caratteristiche di cui sopra.

Torino, \_\_\_\_\_



Firma Cliente \_\_\_\_\_

**B) Informativa ex art. 13 D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 196 ed ex art. 8 D.M. 3 febbraio 2006, n. 141**

1. Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato che lo Studio si conforma alle previsioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 141 del 3 febbraio 2006 (e provvedimenti regolamentari relativi) concernenti la raccolta e la registrazione (e la relativa comunicazione di tale registrazione) dei dati identificativi dei propri clienti per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. L'accertamento dell'identità del legale rappresentante del cliente avviene nel rispetto della normativa di legge e delle regole deontologiche.
2. Dichiaro di essere stato informato che lo Studio utilizzerà i dati che mi riguardano per le seguenti finalità:
- instaurazione, gestione o conclusione dell'incarico professionale conferito, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale;
  - controllo dell'andamento dei rapporti con i clienti, nonché al controllo dei rischi di credito e frodi relativi ai servizi richiesti;
  - obblighi di legge, di regolamenti derivanti dalla normativa comunitaria ovvero derivanti da istruzioni impartite da pubbliche autorità o organi di vigilanza (ad esempio obblighi imposti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in tema di antiriciclaggio);
  - adempimenti amministrativi;
  - invio di brochure, pubblicazioni interne di informazione e aggiornamento, circolari destinate ai clienti, inviti a seminari e convegni, nel rispetto degli obblighi deontologici applicabili.
3. Nell'ambito del trattamento per le finalità di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) che precedono, i dati potranno essere comunicati a terzi in Italia, in paesi dell'Unione Europea nonché in paesi non appartenenti all'Unione Europea.
4. Il Trattamento dei Dati avviene nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
5. Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 27 giugno 2003, n. 196 (di seguito T.U.), in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà in possesso, di quanto segue:
- Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
  - Modalità del trattamento dei dati:
    - Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
    - Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
    - Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
  - Conferimento dei dati: il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 4.
  - Rifiuto di conferimento dei dati: l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 6 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 4.
  - Comunicazione dei dati: i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 4 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 4.
  - Diffusione dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione.
  - Trasferimento dei dati all'estero: i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
  - Diritti dell'interessato: l'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
  - Titolare del trattamento: titolare del trattamento è l'Avv. Vincenzo M. Carena, con studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 63.
  - Responsabile del trattamento è l'Avv. Vincenzo M. Carena.

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto e letto attentamente il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta dallo Studio legale ed, ai sensi degli Articoli 13 e 23 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali: presto il mio consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato fuori dai casi di svolgimento di attività giudiziale, ivi inclusa la comunicazione in Italia, in paesi dell'Unione Europea e in paesi non appartenenti all'Unione Europea, per le finalità elencate ai punti (a), (b), (c) e (d) che precedono.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al (e) della suddetta informativa:

- presto il consenso  [barrare la voce che interessa]
- nego il consenso  [barrare la voce che interessa]

Torino, \_\_\_\_\_



Firma Cliente \_\_\_\_\_